



Automobile Club d'Italia

DIREZIONE CENTRALE

SERVIZI DELEGATI

Ufficio Normativa e Contratti

RBN/**

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

Messaggio circolare n. 12906 del 2.10.07

OGGETTO: I.P.T. Art. 56 comma 7 D.Lgs. n. 446/97. Trascrizione ex art. 2688 c.c..

Come noto, l'art. 56,c. 7, D. Lgs. n. 446/1997 prevede che le formalità di trascrizione effettuate ai sensi dell'art. 2688 c.c. sono assoggettate ad IPT in misura pari al doppio della relativa tariffa.

La disposizione è stata introdotta al fine di contrastare una prassi, frequente nel regime normativo previgente, con la quale il venditore ometteva la trascrizione al PRA dell'atto di acquisto del veicolo in violazione dell'art. 94 C.d.S. e con la conseguente evasione dell'imposta di trascrizione.

Il D. lgs. n. 446/97 ha certamente finalità antielusive: prescindendo dal presupposto dell'imposta, per cui questa è dovuta al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, la norma ha introdotto un principio innovativo stabilendo, infatti, che, nel caso di richieste di trascrizione ex art. 2688 c.c. l'imposta è dovuta anche per l'omessa trascrizione.

Ciò precisato, recentemente il tavolo tecnico ACI -UPI per la fiscalità locale ha esaminato le modalità di tassazione delle formalità di trascrizione ex art. 2688 c.c., con particolare riferimento ai casi in cui il soggetto abbia diritto a godere dell'esenzione dall'IPT quando acquista il veicolo da un venditore che si dichiara proprietario non intestatario al PRA..

In questo caso, l'acquirente, pur beneficiando dell'esenzione IPT per l'intestazione del veicolo a suo favore sarà comunque tenuto al pagamento dell'IPT relativa all'omessa trascrizione a favore del suo dante causa.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione IPT, la misura indicata dall'UPI è generalmente proporzionale.

L'imposta sarà applicata in misura fissa se viene esibita fattura emessa a favore del proprietario non intestatario.

La formalità sarà esente se l'acquirente intermedio/proprietario non intestatario, produce una documentazione idonea all'esenzione (es. commerciante di veicoli usati, portatore di handicap).

In attesa del rilascio degli adeguamenti software che consentiranno la gestione automatizzata del calcolo importi, le suddette formalità potranno essere gestite solo presso gli sportelli degli Uffici Provinciali.

A tale proposito gli operatori sono pregati di voler prestare particolare attenzione sia nelle fasi di incasso, che di convalida delle formalità rientranti in tale casistica, fasi per le quali, come detto, il controllo sugli importi IPT operato dalle procedure informatiche è, al momento, non allineato dalla presente disposizione.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che potranno essere richiesti ai funzionari di questo Ufficio, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
(Carla Carrera)